



NewsLetter

2024

Roma, 6 agosto 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 12 - 2024 del 6 agosto

Tra gli argomenti trattati:

- *Problemi tecnici in TARIC: ritardo nell'accettazione di dichiarazioni doganali*
- *Nuove disposizioni per il rilascio delle Informazioni Vincolanti sull'Origine*
- *Aggiornamento delle denominazioni scientifiche delle specie ittiche*
- *Nuove misure restrittive contro la Bielorussia*
- *Ulteriori misure restrittive verso la Russia*
- *Conferma aliquota contributo importazioni*
- *Pubblicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"*
- *"Il Doganalista" n° 4/2024 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it).

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Problemi tecnici in TARIC: ritardo nell'accettazione di dichiarazioni doganali....	2
Nuove disposizioni per il rilascio delle Informazioni Vincolanti sull'Origine.....	3
Aggiornamento delle denominazioni scientifiche delle specie ittiche.....	4
Nuove misure restrittive contro la Bielorussia.....	4
Ulteriori misure restrittive verso la Russia.	5
Conferma aliquota contributo importazioni..	6
Pubblicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA".....	6
"Il Doganalista" n°4 / 2024 è online!	8

OSSERVATORIO DOGANALE



Problemi tecnici in TARIC: ritardo nell'accettazione di dichiarazioni doganali

Con l'avviso pubblicato il 2 luglio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, alcune misure previste dal Regolamento (UE) 2024/1782 della Commissione del 24 giugno 2024 sono state inserite tardivamente nel sistema TARIC.

Di conseguenza, il 1° luglio 2024, il sistema non ha consentito l'accettazione delle dichiarazioni doganali con i seguenti numeri d'ordine:

- 09.8460 Malaysia (MY)
- 09.8461 Algeria (DZ)
- 09.8462 Egypt (EG)
- 09.8463 Bosnia and Herzegovina (BA)
- 09.8464 Korea (KR)
- 09.8465 Indonesia (ID)
- 09.8466 Japan (JP)
- 09.8467 Serbia (XS)

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Nuove disposizioni per il rilascio delle Informazioni Vincolanti sull'Origine

L'8 luglio 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 18/2024, con l'obiettivo di riordinare le disposizioni nazionali relative al rilascio delle Informazioni Vincolanti sull'Origine (IVO). Questa nuova circolare sostituisce le precedenti istruzioni della Circolare n. 8/D del 2013 e le istruzioni integrative prot. 7273/RU del 2016.

Le IVO sono decisioni vincolanti sull'origine dei prodotti, rilasciate dalle Autorità doganali unionali ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU). Attraverso le IVO, gli operatori possono richiedere una determinazione vincolante dell'origine (preferenziale o non) di un prodotto, con decisioni che vincolano sia l'amministrazione che il richiedente.

A partire dal 1° ottobre 2024, le richieste di IVO dovranno essere presentate all'Ufficio

Origine e Valore della Direzione Dogane, e non più agli Uffici territoriali. Le istanze dovranno essere presentate tramite un modulo specifico, disponibile sul sito delle dogane.

Il modulo, compilato secondo le istruzioni della circolare e firmato digitalmente, dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail dir.dogane.origine@adm.gov.com, insieme a un documento di identità.

In alternativa, il modulo scansionato con firma autografa e il documento di identità potranno essere inviati all'indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it.

Una volta presentata l'istanza, entro 30 giorni l'Ufficio Origine e Valore effettuerà una prima valutazione della ricevibilità. Se l'istanza è formalmente corretta, sarà accettata e le Autorità doganali rilasceranno l'IVO entro 120 giorni.

Per gli operatori economici autorizzati (AEO), il termine per il rilascio è ridotto a 60 giorni.

Le decisioni IVO, una volta rilasciate, sono vincolanti per l'operatore e per l'amministrazione doganale, hanno una validità di tre anni e sono efficaci dal momento in cui l'operatore riceve il provvedimento.

Le decisioni possono essere impugnate presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma entro 60 giorni dalla notifica, con il ricorso che deve essere depositato presso la segreteria della Corte entro 30 giorni dalla notifica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Dogane.

La circolare specifica, inoltre, che le IVO possono essere revocate, cessare di essere valide o essere annullate secondo la normativa vigente. Il titolare di un'IVO deve utilizzare il codice C627 e il numero

identificativo IVO per tutte le operazioni relative alle merci per cui è stata richiesta.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Aggiornamento delle denominazioni scientifiche delle specie ittiche

Con l'avviso del 10 luglio 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito alcune questioni relative alle denominazioni scientifiche delle specie ittiche. Questo avviso segue i comunicati del 21 maggio 2018 e del 18 ottobre 2018, che riguardavano gli aggiornamenti effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ora MASAF) in base al DM 22/09/2017.

La DG PEMAC del MASAF ha precisato che, secondo il database SEALIFEBASE indicato nell'art. 5 del DM 22/09/2017, le seguenti denominazioni scientifiche in lingua latina sono considerate sinonimi della specie ittica *Loliolus japonica*:

- *Loligo japonica*
- *Loligo tetrodynamia*
- *Loliolus japonicus*

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Nuove misure restrittive contro la Bielorussia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso del 23 luglio 2024, segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, del 30 giugno 2024, del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1865 del Consiglio del 29 giugno 2024, che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006.

Il regolamento, in vigore dal 1° luglio 2024, introduce nuove misure restrittive in risposta alla situazione in Bielorussia e al suo coinvolgimento nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

Per garantire un corretto svolgimento delle operazioni doganali, si fornisce nel link di seguito l'elenco aggiornato dei certificati che integrano in TARIC le suddette misure restrittive.

È inoltre segnalato l'eliminazione in TARIC del certificato Y724, recante la seguente descrizione: "I divieti di cui all'articolo 1 nonies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 nonies, paragrafo 3)".

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Ulteriori misure restrittive verso la Russia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso del 23 luglio 2024, segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, del 24 giugno 2024, del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1745 del Consiglio del 24 giugno 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014.

Il regolamento, in vigore dal 25 giugno 2024, introduce ulteriori misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che supportano il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, imponendo

restrizioni più rigorose sulle loro operazioni.

Per garantire un corretto svolgimento delle operazioni doganali, si fornisce nel link di seguito l'elenco aggiornato dei certificati che integrano in TARIC le nuove misure restrittive.

È inoltre segnalata l'eliminazione in TARIC del certificato Y871, recante la seguente descrizione: "I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 quinquies)".

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1745 e delle relative rettifiche (GU L, 2024/90392 del 4.7.2024 e 2024/90435 del 22.7.2024) di cui ai seguenti [link](#).

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Conferma aliquota contributo importazioni

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso del 25 luglio 2024, rende noto che è stata confermata l'aliquota sul valore delle importazioni del contributo dovuto a favore della società Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l. per l'intera annualità 2023 (dal 01.01.2023 al 31.12.2023) nella misura dello 0,18%. Il contributo sarà riscosso direttamente dagli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Pubblicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"

Pubblicato, sulla piattaforma del Consiglio Nazionale, il 5° corso FAD dal titolo "L'evoluzione dell'IVA".

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è essenziale per la fiscalità europea e il funzionamento delle aziende, introdotta in Italia nel 1973 e regolata dal DPR n. 633/1972 ed è questo il tema al centro del nostro quinto corso FAD per il 2024.

L'IVA è un'imposta sui consumi che consente la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite, evitando la doppia tassazione e gravando sul consumatore finale.

L'adozione dell'IVA in Italia è stata parte di un processo di armonizzazione fiscale nell'UE, facilitando la libera circolazione di beni e servizi. Con la creazione del mercato unico europeo nel 1993, direttive come la 91/680/CEE e la 92/111/CEE hanno stabilito che l'IVA deve essere pagata nel paese di consumo. La direttiva 2006/112/CE ha consolidato queste normative, fornendo un quadro giuridico unico per l'applicazione dell'IVA negli Stati membri.

Nel 2016, la Commissione Europea ha emanato il Piano di Azione sull'IVA per combattere le frodi fiscali e migliorare la

riscossione dell'imposta, introducendo iniziative come il pacchetto per il commercio elettronico e la direttiva "Quick Fixes". Il pacchetto ViDA ("VAT in the Digital Age") prevede la fatturazione elettronica comunitaria entro il 2030 e un sistema uniforme di trasmissione dei dati fiscali. Inoltre, entro la fine del 2024 è prevista l'introduzione di un nuovo Testo Unico IVA. Il regime di call-off stock, introdotto per facilitare gli scambi intracomunitari, è ora riconosciuto a livello unionale e disciplinato dalla normativa italiana. Questo regime, simile al contratto estimatorio, si applica quando il cedente conosce già l'acquirente dei beni trasportati verso un altro Stato membro.

Prima delle nuove norme, questo comportava una cessione presunta nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario presunto nello Stato membro di arrivo. Ora, le operazioni di call-off stock tra due soggetti passivi, a determinate condizioni, sono considerate una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

La direttiva 2018/1910 ha introdotto l'articolo 17-bis nella direttiva IVA 2006/112/CE, definendo il call-off stock. In Italia, questa direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 192/2021, modificando le norme sugli scambi intracomunitari. Secondo l'articolo 41-bis del Decreto Legislativo 331/1993, la proprietà dei beni si trasferisce all'acquirente solo al prelievo dal magazzino, con obblighi specifici per fornitore e acquirente.

Le prove di consegna nelle spedizioni intra-europee, regolate dall'art. 45 bis del Reg. UE 282/2021, sono essenziali per dimostrare la movimentazione dei beni tra Stati membri, riducendo il rischio di frodi IVA. Questo articolo standardizza le regole

documentali e introduce la presunzione refutabile, consentendo all'amministrazione fiscale di contestare la documentazione solo con prove sufficienti. Con l'evoluzione dell'IVA, la chiarezza e la standardizzazione delle prove di consegna sono migliorate, adattandosi alle esigenze del mercato e della digitalizzazione.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "L'evoluzione dell'IVA: regime transitorio, direttiva Quick Fixes e la proposta ViDA (Vat in Digital Age)":
Importanza della Normativa IVA - Evoluzione della Normativa - Direttiva "Quick Fixes" - Introduzione del Pacchetto ViDA - Nuovo Testo Unico IVA
- **Modulo 2** "Call off stock e cessioni a catena":
La semplificazione del regime di call-off-stock - La direttiva 2018/1910 - Il DL 331/93 - La designazione del fornitore - Le cessioni intracomunitarie a catena - L'"operatore intermedio"
- **Modulo 3** "Prove di consegna":
L'articolo 45 bis del Reg. UE 282/2021 - Trasporto a cura ed onere del venditore - Trasporto a cura ed onere del committente/acquirente - Opacità delle norme - Mezzi di prova alternativi - E-CMR

Docenti: Dott.ssa Chiara Righetti - Sig. Stefano Sabato - Dott. Alessandro Cestaro
Focus Internazionale - Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

Corso riconosciuto - Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

Altre iscrizioni - I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: info@cnsd.it

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



"Il Doganalista" n°4 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, "Il Doganalista", rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

--- Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina Linkedin del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

